

– Pubbl. 22/04/2013 – Racc. Gen. 9686/2013 – Rel. Spirito

Procedimento civile – azione di danni per responsabilità professionale di un medico – chiamata in garanzia della società assicuratrice poi incorporata da un'altra società – interruzione del processo di cui il tribunale dichiara l'estinzione per mancata riassunzione nei termini – impugnazione – necessità o meno della partecipazione al giudizio di tutte le parti della precedente fase PART. IMP. Rel. n. 84/11

SU – in sede di risoluzione di contrasto – enunciano il seguente principio di diritto: “Nel processo con pluralità di parti cui dà luogo la chiamata in causa dell'assicuratore prevista dall'art. 1917, quarto comma, cod. civ., l'evento interruttivo che in primo grado colpisce l'assicuratore determina la sola interruzione del giudizio relativo alla domanda di indennità, ancorché il processo debba essere mantenuto in stato di rinvio sino alla scadenza del termine per la prosecuzione da parte dei successori del chiamato o della riassunzione da parte del chiamante; conseguentemente, l'onere della riassunzione grava sul convenuto che ha eseguito la chiamata in causa e, mancata ad opera di alcuna delle parti attività processuale utile alla prosecuzione del relativo giudizio, il processo si estingue solo per la parte che riguarda la domanda proposta con la chiamata in causa”.